



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**

I.P.S.S.A.R. "Ugo Tognazzi"

Istituto Professionale Statale per i Servizi Alberghieri e la Ristorazione

Via S. D'Acquisto, 61 A-B-C 00049 VELLETRI (Roma) - C.F. 95032470585 - Cod. Min. RMRH06000V
tel. 06121125335- fax 0696100068 ♦ e-mail: RMRH06000V@istruzione.it

Comunicazione n. 121 del 10 dicembre 2021

A tutto il personale scolastico
Al sito web

Oggetto: estensione dell'obbligo vaccinale al personale scolastico ai sensi dell'art. 3-ter e dell'art. 4-ter del D.L. 44/2021, convertito dalla L. 76/2021, introdotti dall'art. 1 e dall'art. 2 del D.L. 172/2021

Si rende noto a tutto il personale in servizio che il 26 novembre 2021 è entrato in vigore il Decreto Legge n.172/2021 recante: *"Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali"*.

Queste le principali novità previste dal decreto legge per il personale scolastico:

- A partire **dal 15 dicembre 2021** per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 è previsto l'obbligo vaccinale per il personale scolastico; esso comprende il ciclo vaccinale primario e la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute.
- L'obbligo vaccinale riguarda sia i soggetti che non hanno completato il ciclo primario sia quelli che devono ricevere la terza dose di richiamo che può essere effettuata a partire dai 5 mesi dall'ultima dose ricevuta.
- **L'obbligo vaccinale non sussiste per i soggetti esentati** in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale.
- Per il personale esentato dalla vaccinazione, che attualmente svolge le mansioni del proprio profilo (attività di insegnamento se docente, attività prevista dal profilo di appartenenza se personale ATA), seguiranno specifiche indicazioni in merito.
- La vaccinazione costituisce **requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative del personale scolastico**.
- **Il dirigente scolastico è tenuto alla verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale** verificando immediatamente l'adempimento mediante l'acquisizione delle informazioni necessarie secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 9 c. 10 del D.L. 52/2021, convertito con modificazioni dalla L. 87/2021.
- Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, il dirigente scolastico invita, senza indugio, l'interessato a produrre **idonea documentazione** (effettuazione della vaccinazione, oppure attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'art. 4 c. 2 del D.L. 44/2021, o presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito e, comunque, l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale) **entro 5 giorni dalla ricezione dell'invito**.
- In caso di presentazione della richiesta di vaccinazione, la stessa dovrà essere effettuata in un **termine non superiore a 20 giorni dalla ricezione dell'invito** e rendicontata al dirigente scolastico **entro 3 giorni dalla data di vaccinazione**.
- L'accertamento del mancato rispetto dei suddetti termini determina l'immediata **sospensione**

dall'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, **non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento**, comunque denominati.

- La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al dirigente scolastico dell'avvio e completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, entro data prevista per il completamento del ciclo vaccinale primario, e comunque entro un periodo di tempo **non superiore a sei mesi a partire dal 15 dicembre 2021**.
- Lo svolgimento dell'attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale è punito con la sanzione di cui all'art. 4-ter c. 6 del D.L. 44/2021 (sanzione amministrativa stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500), ferme restando le conseguenze disciplinari.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Dott.ssa Sandra Tetti)

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93)